

IMPOSTE E TASSE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Codici tributo per i cessionari dei crediti energetici

Sono stati istituiti specifici codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energetici del secondo trimestre 2023 da parte dei cessionari.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i **crediti energetici del secondo trimestre 2023** possono essere ceduti. Si tratta dei crediti energetici riconosciuti alle imprese, dall'art. 4, cc. 2-5 D.L. 30.03.2023, n. 34, al ricorrere di determinate condizioni, nel secondo trimestre 2023; in particolare: credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute; credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute. Con il **provvedimento del direttore dell'Agenzia 27.06.2023, prot. n. 237453** sono state estese le disposizioni del precedente provvedimento n. 253445/2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

Il credito è cedibile **"solo per intero"** dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di **"soggetti qualificati"** (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Le imprese beneficiarie cedenti richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo e comunicano l'opzione per la cessione all'Agenzia delle Entrate **dal 6.07 al 18.12.2023**. A loro volta i cessionari comunicano all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.

L'utilizzo da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, **entro il termine del 31.12.2023**.

Ricordiamo che nei 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può **sospendere**, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7.07.2023, n. 41/E ha istituito i seguenti codici tributo: **7751** denominato **"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34"**; **7752** denominato **"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34"**; **7753** denominato **"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34"**; **7754** denominato **"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34"**. I codici, esposti nella sezione Erario del modello F24, riportano nel campo **"anno di riferimento"**, l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato **"AAAA"**.